

**PLR**

**I Liberali Radicali**



# **STATUTO**

**SEZIONE PLR PONTE CAPRIASCA**

del 29 gennaio 2014

## **Statuto della sezione liberale radicale di Ponte Capriasca**

### **I. Norme generali**

#### **Art. 1**

La Sezione liberale radicale di Ponte Capriasca (in seguito Sezione), sezione del Partito liberale radicale ticinese (in seguito PLRT), è un'associazione ai sensi degli articoli 60 e segg. del Codice civile svizzero, che raggruppa i cittadini liberali radicali conformemente allo statuto cantonale del PLRT.

#### **Art. 2**

La Sezione ha lo scopo di diffondere il pensiero liberale, cooperando con gli organi distrettuali e cantonali, attuando i principi e i postulati del PLRT.

#### **Art. 3**

La sezione rappresenta il PLRT nel Comune. I suoi delegati esprimono la volontà sezionale negli organi distrettuali e cantonali.

### **II. Aderenti**

#### **Art. 4**

Possono far parte della Sezione i cittadini svizzeri domiciliati nel Comune e i cittadini attinenti del Comune domiciliati fuori Cantone. I cittadini stranieri domiciliati possono partecipare a pieno titolo, a livello comunale, alle attività della sezione.

#### **Art. 5**

Gli aderenti hanno uguali diritti ed uguali doveri e sono eleggibili a tutte le cariche, nell'ambito dell'organizzazione del PLRT a livello sezionale, distrettuale o cantonale.

#### **Art. 6**

La partecipazione all'attività della Sezione significa rispetto dei principi del PLRT, nonché l'impegno di agire coerentemente allo statuto cantonale.

#### **Art. 7**

Non è consentito costituire correnti o frazioni organizzate. I giovani e le donne liberali radicali possono costituire gruppi sezionali nel rispetto degli statuti di Gioventù liberale radicale ticinese, rispettivamente del Movimento cantonale delle donne liberali radicali.

#### Art. 8

L'Assemblea decide, su proposta del Comitato, se un aderente deve essere deferito alla commissione disciplinare cantonale ai sensi degli articoli 72 e segg. dello statuto cantonale.

#### Art. 9

Le dimissioni dal Partito di aderenti che ricoprono cariche istituzionali o cariche nel Partito devono essere presentate per iscritto al Comitato della Sezione.

### III. Organi sezionali

#### Art. 10

Gli organi della Sezione sono:

l'Assemblea;  
il Comitato;  
i Revisori dei conti.

Può essere costituito un Ufficio presidenziale.

Gli organi della sezione sono eletti ogni quadriennio e sono rieleggibili.

#### Art. 11

L'Assemblea è l'organo supremo della Sezione. Essa:

- a) determina la politica del partito nell'ambito del Comune secondo le direttive programmatiche cantonali;
- b) fissa il programma di attività della Sezione;
- c) elegge il presidente, gli altri membri del Comitato, e uno o più revisori dei conti;
- d) designa i candidati per le elezioni comunali;
- e) designa il rappresentante della Sezione, di regola il sindaco o un municipale, e un suo supplente nella Conferenza dei sindaci; se non risulta disponibile neppure un municipale, alla Conferenza dei sindaci viene nominato un rappresentante della Sezione interessato alle tematiche regionali;
- f) elegge i delegati della Sezione nel Comitato cantonale, tra cui di regola il presidente della Sezione, in conformità all'art. 25 lit. f) dello Statuto del Partito liberale radicale ticinese;
- g) elegge i rappresentanti della Sezione al Congresso cantonale, i quali saranno pure membri dell'Assemblea dei rappresentanti del Distretto, in conformità all'art. 25 lit. g) dello Statuto del Partito liberale radicale ticinese;.

#### Art. 12

L'Assemblea è convocata dal Presidente con preavviso di almeno 8 giorni ed almeno una volta all'anno in forma ordinaria. Essa deve essere convocata anche quando lo richiedono espressamente l'Ufficio presidenziale cantonale o almeno tre membri del Comitato della sezione o un quinto dei partecipanti all'ultima Assemblea.

**Art. 13**

Le assemblee ordinarie o straordinarie sono valide indipendentemente dal numero delle presenze.

**Art. 14**

Il Comitato si compone al massimo di 30 membri così designati:

- a) il Presidente della Sezione;
- b) i Municipali e i Consiglieri comunali in carica e i delegati della Sezione in Consigli consortili o altri Enti di diritto pubblico;
- c) altri membri nominati dall'Assemblea.

Il Comitato può disporre al suo interno di uno o più vicepresidenti e un segretario.

Il Comitato si riunisce su convocazione del presidente, di regola una volta ogni mese. Deve pure essere convocato dal Presidente o in sua in caso di assenza dal Vice presidente su richiesta di almeno 2 dei suoi membri.

Il Comitato può costituire un Ufficio presidenziale e commissioni permanenti o speciali.

**Art. 14 bis**

Il Comitato ha le seguenti attribuzioni:

- a) nomina nel suo ambito uno o più vicepresidenti, il Segretario, il Cassiere e l'alfiere della sezione;
- b) convoca l'Assemblea;
- c) individua e discute i problemi di rilevanza comunale. Dirige l'azione politica e organizzativa della Sezione; allestisce il programma di attività da sottoporre all'Assemblea e risponde alle consultazioni promosse dagli organi distrettuali e cantonali;
- d) propone all'Assemblea i candidati alle diverse cariche comunali, distrettuali e cantonali del Partito;
- e) gestisce i contatti con gli organi cantonali e distrettuali del Partito, le Sezioni vicine e le altre forze politiche comunali;
- f) coordina l'attività politica dei rappresentanti della Sezione nei consessi comunali, regionali e cantonali;
- g) nomina eventuali commissioni.

**Art. 15**

I revisori dei conti non possono far parte del Comitato. Essi riferiscono annualmente all'Assemblea sui conti della sezione.

**IV. Disposizioni finanziarie****Art. 16**

Gli aderenti sono invitati a versare contributi volontari per sostenere le attività della sezione. Il Comitato o l'Assemblea possono promuovere delle campagne per la raccolta di contributi.

Art. 17

La Sezione risponde solo con il patrimonio sezionale, esclusa ogni responsabilità personale degli aderenti.

**V. Disposizioni particolari e finali**

Art. 18

Le cariche di Presidente della sezione e di Municipale non sono compatibili. Il Presidente, nel caso dovesse essere eletto in Municipio, dovrà dimissionare con effetto alla prossima Assemblea.

Art. 19

L'Associazione è rappresentata dalla firma collettiva a due del Presidente e del Segretario. Il Comitato può conferire ulteriori poteri di firma ad altri suoi membri.

Art. 20

Per quanto non è previsto dal presente statuto, fanno stato lo statuto cantonale, il particolare nelle sue norme generali e nelle sue norme procedurali, e gli articoli 60 e segg. del Codice civile svizzero.

Art. 21

Il presente statuto, approvato dall'Assemblea del 29 gennaio 2014 entra in vigore immediatamente, riservata la ratifica del Comitato cantonale del partito ai sensi dell'articolo 21 dello statuto cantonale. E' abrogato lo statuto precedentemente vigente.

Il Presidente:

Il Segretario:

(G. Della Santa)

(M. Bizzarro)

**PLRT**  
Segreteria cantonale  
Ala Munda 3 - C.P. 154  
6528 Camorino  
Tel.: 091/821.41.81

Approvato al  
comitato cantonale  
del 10.4.2014

